



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 422 /DECA/9  
DEL 23.02.2017

L'Assessore

**DECRETO N. 422/DecA/9 del 23.02.2017**

---

**Oggetto: Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): deroga temporanea alle disposizioni relative a detenzione, trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- PRESO ATTO che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 422 /DECA/9  
DEL 23.02.2017

- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 77 del 7 dicembre 2016 prot. n. 21078, avente ad oggetto "Accoglimento dimissioni Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed assunzione, in via provvisoria, delle funzioni da parte del Presidente della Regione;
- VISTO il Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1915, n. 30);
- VISTO il Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sulla pesca" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18);
- VISTA la Legge 20 marzo 1968, n. 433 "Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne" (Pubblicata sulla Gazz. Uff. n.101 del 20 aprile 1968);
- VISTA la Legge n. 150 del 7.02.1992 concernente "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 422 /DECA/9  
DEL 23.02.2017

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".
- VISTO Regolamento (CE) n. n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- VISTO Regolamento (CE) n.1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato sulla Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);
- VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n. 15);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 422 /DECA/9  
DEL 23.02.2017

- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 “Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA). (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2011, n. 20);
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del 28 dicembre 2011 (così come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- VISTA la Legge n. 154 del 28 luglio 2016 28/07/2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2016, n. 186) e in particolare l’art. 39;
- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 “Disposizioni in materia di pesca” e in particolare l’art.6 recante:” Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) recante “Integrazione all’elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca” e in particolare l’art. 2 (quantitativi di pescato giornaliero per il pescatore sportivo);
- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell’anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 “Disposizioni in materia di pesca”,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 422 /DECA/9  
DEL 23.02.2017

art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);

**RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): presa d'atto del Piano approvato dalla Commissione Europea, attuazione delle misure gestionali e delle attività di monitoraggio del Piano regionale e relativo trasferimento delle previste risorse finanziarie." ;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2463/DecA/57 del 9 novembre 2016 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): revisione della tempistica di attuazione degli interventi del Piano regionale e di utilizzazione delle risorse finanziarie residue (annualità 2016-2019) - modifica del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013;

**NELLE MORE** della presentazione alla Commissione europea della prossima relazione contenente la valutazione scientifica dei risultati conseguiti con l'applicazione del Piano di gestione della specie *Anguilla anguilla*, prevista per l'annualità 2018, conformemente a quanto disposto all'art.9 del Regolamento CE 1100/2007;

**PRESO ATTO** delle esigenze manifestate dagli operatori della pesca da ultimo rappresentate in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 26 ottobre 2016 relativamente alla richiesta di una deroga che consenta di commercializzare successivamente alla conclusione del periodo di pesca consentito, gli esemplari di anguilla pescati comunque entro il termine previsto;

**VISTA** la nota (prot. n. 002 del 3.01.2017) inviata dall'Amministrazione regionale al MIPAAF inerente la richiesta nullaosta per concedere una deroga al Piano regionale di gestione dell'anguilla in merito alla detenzione e commercializzazione degli esemplari di anguilla pescati entro il termine consentito;

**VISTA** la nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (prot. n. 1753 del 23.01.2017) con la quale il Ministero, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli operatori e delle caratteristiche del prodotto, che si presta alla conservazione "in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 422 /DECA/9  
DEL 23.02.2017

vivo”, non riscontra alcun elemento ostativo a concedere la deroga alla commercializzazione dell'anguilla fermo restando, in capo all'Amministrazione regionale, il controllo sulla tracciabilità del prodotto per verificare che le catture siano effettivamente avvenute nel periodo consentito;

- RITENUTO** per venire incontro alle esigenze manifestate dagli operatori della pesca, di poter concedere una deroga al periodo di divieto di detenzione, trasporto e commercializzazione degli esemplari di anguilla pescati nel periodo compreso tra il 1 ottobre e l'ultimo giorno del mese di febbraio;
- PRESO ATTO** del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 15 febbraio 2017

**DECRETA**

- ART.1** 1. Nelle more della revisione del Piano regionale di gestione dell'anguilla, nelle acque del mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto assessoriale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di anguilla (*Anguilla anguilla*) pescati nel periodo compreso tra il 1 ottobre e l'ultimo giorno del mese di febbraio sono consentite sino al 15 aprile di ogni anno a condizione che vengano rispettate le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
- ART.2** 1. Gli esemplari vivi di anguilla (*Anguilla anguilla*) pescati nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna entro il termine consentito (ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno), in attesa dell'immissione sul mercato, possono essere detenuti in vasca previa compilazione e invio all'Amministrazione regionale, da parte del legale rappresentante dell'impresa che detiene le anguille, entro il 1 marzo di ogni anno (come specificato al comma 4 del presente articolo) della “dichiarazione di mantenimento di esemplari di anguilla in vasca” (Allegato 1 al presente decreto) dimostrante la località di prelievo e il rispetto della tempistica prevista, il numero e il peso complessivo degli esemplari detenuti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 422 /DECA/9  
DEL 23.02.2017

2. Al momento della commercializzazione degli esemplari detenuti in vasca, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere compilata e sottoscritta la “distinta di vendita degli esemplari di anguilla detenuti in vasca” (Allegato 2 al presente decreto), riportante il numero e il peso degli esemplari che vengono commercializzati, il riferimento ai documenti previsti in materia di tracciabilità, nonché i dati della/e imprese acquirente/i; una copia di tale distinta di vendita deve essere inviata all'Amministrazione regionale (come specificato al comma 4 del presente articolo) e una copia deve essere consegnata anche all'impresa acquirente per la dimostrazione della provenienza del prodotto.

3. Alla conclusione delle operazioni di commercializzazione deve essere compilata e inviata all'Amministrazione regionale (come specificato al comma 4 del presente articolo) la “dichiarazione di commercializzazione degli esemplari di anguilla detenuti in vasca” unitamente alle relative copie delle distinte di vendita di cui al comma 2.

4. Le dichiarazioni di cui ai comma 1 e 3 (rispettivamente: “dichiarazione di mantenimento di esemplari di anguilla in vasca” e dichiarazione di commercializzazione degli esemplari di anguilla detenuti in vasca”) del presente articolo sono inviate al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale via fax (al numero 0706062516) o via posta elettronica certificata (al seguente indirizzo [agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it)) rispettando la seguente tempistica:

- entro il 1 marzo di ogni anno, la “dichiarazione di mantenimento di esemplari di anguilla in vasca”, Allegato 1);

- entro il 30 aprile di ogni anno, la “dichiarazione di commercializzazione di esemplari di anguilla detenuti in vasca” (Allegato 3) unitamente alle relative “distinte di vendita degli esemplari di anguilla detenuti in vasca” (Allegato 2).

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sono ad integrazione della documentazione prevista dalla normativa sulla tracciabilità dei prodotti della pesca, nonché del registro di detenzione degli esemplari di specie animali



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 422 /DECA/9  
DEL 23.02.2017

e vegetali incluse negli allegati A e B del Reg. CE 338/97; l'impresa che detiene le anguille e gli acquirenti (solo se imprese) sono obbligati a tener copia delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo a disposizione degli organi di controllo.

ART. 3 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Le Autorità preposte effettuano apposite verifiche per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

ART. 4 1. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui al Decreto assessoriale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013.

ART. 5 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

**Cagliari, li**

**L'Assessore  
Francesco Pigliaru**